Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 12 novembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1981, n. 643.

Autorizzazione alla emissione integrativa, nell'anno 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1981 — autorizzato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573 e 14 gennaio 1981, n. 50 — con una serie di francobolli commemorativi di Papa Giovanni XXIII nel centenario della nascita nonché con un intero postale celebrativo della finale del Campionato mondiale di scacchi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1981, delle seguenti carte valori postali:

francobolli commemorativi di Papa Giovanni XXIII nel centenario della nascita;

intero postale celebrativo della finale del Campionato mondiale di scacchi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1981
Registro n. 33 *Poste, foglio n.* 169

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1981.

Determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), dei criteri generali delle convenzioni di tesoreria delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119;

Considerato che ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 della predetta legge occorre determinare i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 6 dicembre 1979, concernente lo schema tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa delle unità sanitarie locali;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 5 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La convenzione per il servizio di tesoreria che ciascuna unità sanitaria locale stipulerà con una o più aziende di credito di cui al primo comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dovrà uniformarsi ai criteri generali stabiliti dal presente decreto.

Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidato a più aziende di credito, una di esse dovrà fungere da capofila assumendosi anche a nome delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione nonché le relative responsabilità.

Art. 2.

L'esercizio finanziario delle unità sanitarie locali ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare al tesoriere entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo approvato dai competenti organi nonché successivamente le deliberazioni di variazione al bilancio stesso.

In mancanza del bilancio di previsione approvato, il tesoriere effettuerà — entro e non oltre il termine indicato dalla legge regionale di contabilità delle unità sanitarie locali — i pagamenti della competenza ne-

limiti mensili dei dodicesimi degli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione, approvato dai competenti organi, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui il tesoriere effettuerà i pagamenti stessi nei limiti delle indicazioni del conto consuntivo approvato relativo all'ultimo esercizio definitivamente chiuso o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi descrittivi dei residui passivi che devono essere redatti dalla unità sanitaria locale, tenendo conto delle eventuali perenzioni o prescrizioni intervenute.

Il tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni mensili pari ad un dodicesimo dello scoperto autorizzato dalle singole regioni ai sensi del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le norme del presente articolo sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi regionali di contabilità per le unità sanitarie locali.

Art. 3.

Il tesoriere gestisce tutte le disponibilità finanziarie dell'unità sanitaria locale.

Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi dall'unità sanitaria locale su moduli predisposti contro rilascio di quietanze, numerate progressivamente per anno finanziario, compilate con procedure meccanizzate o da staccarsi da apposito bollettario.

Il tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'unità sanitaria locale, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassi, da accreditare in un conto sospeso, a disposizione dell'unità sanitaria, saranno immediatamente segnalati all'unità sanitaria stessa, alla quale il tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione che l'unità sanitaria è tenuta ad emettere entro trenta giorni.

Gli ordini di riscossione saranno firmati congiuntamente dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e dal responsabile dell'ufficio ragioneria, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.

Il tesoriere effettua i pagamenti in base a titoli di spesa individuali o collettivi numerati progressivamente per anno finanziario, firmati con le modalità di cui al comma precedente.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Il tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità giacenti presso di esso ed eventualmente sulle anticipazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dal bilancio di cassa dell'unità sanitaria locale e nei limiti dei fondi stanziati, nell'ambito di ciascun capitolo di spesa del bilancio di previsione nonché delle somme iscritte nella tabella analitica dei residui, tenendo conto delle successive variazioni al bilancio.

Resta fermo che i pagamenti, oltre che in contanti, potranno effettuarsi dal tesoriere con una delle altre modalità agevolative previste nelle leggi regionali in materia.

Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo dell'indicazione dei codici meccanografici previsti dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'unità sanitaria locale dovrà dare al tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità e qualifica e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa, degli estratti delle delibere attributive di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine.

Art. 5.

Il tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato il conto riassuntivo del movimento di cassa, le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi capitoli e le altre eventuali evidenze previste dalla legge a carico dei tesorieri.

Il tesoriere ha l'obbligo di segnalare comunque ogni trimestre all'unità sanitaria locale la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, fatto salvo diverso più breve termine previsto dalle leggi regionali.

Il tesoriere trasmetterà all'unità sanitaria locale alla fine dell'esercizio finanziario, e comunque non oltre il 28 febbraio, il conto di cassa annuale, debitamente sottoscritto, corredato dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti.

Detto conto sarà allegato al rendiconto finanziario annuale elaborato dall'unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale deve comunicare al tesoriere gli estremi dell'approvazione del rendiconto finanziario.

Art. 6.

I rapporti di conto corrente tra il tesoriere e le unità sanitarie locali saranno regolati come segue:

a) tasso creditore: da determinarsi in riferimento ad un parametro o ad una media di parametri (accordi interbancari, tasso ufficiale di sconto, lira interbancaria) che ne permetta variazioni automatiche;

b) tasso debitore: da riferirsi per la sua determinazione e per le sue variazioni al tasso creditore di cui al punto *a)*.

Art. 7.

I tesorieri delle unità sanitarie locali devono provvedere, ove occorra in concorso con l'unità sanitaria locale, alla compilazione dei prospetti previsti dall'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dei prospetti riepilogativi secondo la classificazione economico-funzionale prevista dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in base allo schema tipo che sarà previsto dall'apposito disciplinare tecnico da emanarsi dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero della sanità.

Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste dall'art. 8-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai fini dell'elaborazione dei prospetti di cui al comma precedente, l'unità sanitaria locale curerà la specifica codificazione funzionale ed economica delle reversali di incasso e dei titoli di spesa, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1980, n. 595, concernente l'attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo al tesoriere viene corrisposta annualmente una provvigione nella misura dello 0,50 per mille, calcolata sul movimento finanziario effettivo registrato annualmente dalle entrate correnti dell'unità sanitaria locale quale risulta dal conto di cassa annuale del tesoriere.

La misura della provvigione di cui al comma precedente potrà essere soggetta a revisione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello della sanità.

Art. 8.

Per l'espletamento del servizio, l'istituto tesoriere, in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione.

Art. 9.

Qualora la convenzione per il servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali svolto dalle aziende di credito preveda un compenso, detto compenso — comprensivo di tutti gli oneri a carico del tesoriere — non potrà superare la misura massima del 2,50 per mille, calcolata sul movimento finanziario effettivo, registrato annualmente dalle entrate correnti dell'unità sanitaria locale, risultante dal conto di cassa annuale del tesoriere.

La misura del compenso potrà essere soggetta a revisione a partire dall'esercizio successivo qualora gli elementi di valutazione dei costi del servizio svolto dalle aziende presentino comprovate variazioni superiori al 30 per cento.

In ogni caso il tesoriere sarà rimborsato a parte dalla stessa unità sanitaria locale di tutte le spese vive sostenute per postali, bolli e telegrafiche.

Per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, l'unità sanitaria è tenuta a corrispondere al tesoriere tutti i diritti e le commissioni previsti dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso della convenzione di tesoreria.

Le convenzioni hanno durata triennale — salvo diversa durata già prevista dalle leggi regionali — e si intendono tacitamente confermate per il periodo indicato nelle convenzioni stesse qualora non venga data disdetta da una delle parti nelle forme stabilite nei relativi contratti almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Le singole convenzioni prevederanno i casi di inadempienza che comporteranno la risoluzione delle stesse.

Art. 10.

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere alle parti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1981
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 30

(6487)

DECRETO 8 ottobre 1981.

Modificazioni alle condizioni e modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare, l'art. 18, il quale dispone, al quarto comma, che le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 2 agosto 1967;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 14 maggio 1971;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1978, n. 27), con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dello art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1981, n. 100), con il quale è stato determinato il tasso base per operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto in particolare il proprio decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1981, n. 176), con il quale sono state fissate le modalità di determinazione della misura del tasso di risconto o anticipazione praticato dal Mediocredito centrale a fronte di crediti finan-

ziari ai sensi dell'art. 15, lettera *h*) della legge 24 maggio 1977, n. 227, destinati al rifinanziamento di debiti di Stati esteri;

Ritenuta la necessità di modificare il sistema di determinazione della misura del tasso di cui al decreto del 5 giugno 1981, allo scopo di rendere più flessibili gli strumenti di intervento;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di consentire, per i crediti finanziari di cui all'art. 15, lettera *h*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'intervento del Mediocredito centrale nella forma mista del contributo e del risconto o anticipazione anche nel caso di operazioni effettuate con raccolta a tassi variabili ai sensi del decreto 3 marzo 1981;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni con l'impegno di dare comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 5 giugno 1981 è sostituito dal seguente:

Per gli interventi nella forma dell'anticipazione o del risconto effettuati a fronte di crediti concessi ai sensi dell'art. 15, lettera *h*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, la misura del tasso di anticipazione o di risconto praticato dal Mediocredito centrale sarà determinata, di volta in volta, sulla base dei costi di raccolta vigenti al momento delle singole erogazioni, della commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per lo espletamento della loro attività, dei tassi di interesse dei richiamati crediti nonché della percentuale di anticipazione o di risconto secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e sue modificazioni ed integrazioni.

Al momento dell'ammissione all'intervento le condizioni, come sopra determinate, saranno comunicate, per l'approvazione, dal Mediocredito centrale al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Al decreto ministeriale 3 marzo 1981 è aggiunto il seguente articolo:

Sui finanziamenti di cui all'art. 15, lettera *h*), della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, il Mediocredito centrale è autorizzato ad intervenire con le modalità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, anche relativamente alle operazioni effettuate in tutto o in parte con provvista a tasso variabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330

(6536)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 1981.

Approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni La Previdente, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni; da utilizzare per contratti in forma collettiva facenti parte di una speciale categoria, integrativa delle condizioni di polizza delle tariffe più avanti descritte;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticata, la clausola di rivalutazione delle prestazioni, da utilizzare per contratti in forma collettiva facenti parte di una speciale categoria, integrativa delle condizioni di polizza delle tariffe di seguito elencate, presentate dalla S.p.a. La Previdente, con sede legale in Milano:

tariffa 5u assicurazione mista a premio unico, approvata con il decreto ministeriale 28 settembre 1979, n. 12193;

tariffa 5 assicurazione mista a premio annuo, approvata con il decreto ministeriale 28 settembre 1979, n. 12193;

tariffa 14 assicurazione di capitale differito, con controassicurazione approvata con i decreti ministeriali 21 giugno 1965, n. 5395, e 10 dicembre 1962, n. 4663;

tariffa 25u assicurazione di rendita differita a premio unico, con controassicurazione, approvata con il decreto ministeriale 16 marzo 1970, n. 6845;

tariffa 26 assicurazione di rendita differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1970, n. 6845;

tariffa 19 e tariffa 50 assicurazione delle indennità di licenziamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1966, n. 6845, e decreto ministeriale 19 giugno 1942, n. 2477.

Roma, addì 2 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari e della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (firmate a L'Aja il 2 ottobre 1973) e riserve presentate dall'Italia.

Il 2 ottobre 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 745 del 24 ottobre 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980, sono stati depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, conformemente agli articoli 30 e 20, gli strumenti di ratifica della convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari e della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, firmate a L'Aja il 2 ottobre 1973.

Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, l'Italia ha presentato le due riserve seguenti:

« Conformément à l'article 34 de la convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, la République italienne se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par payement périodiques, figurant à l'article 26, n. 3, sauf les décisions et les transactions prevoyant le payement par un versement unique de l'allocation due en cas de dissolution de mariages, comme reglée par l'article 5, quatrième alinéa, dernier periode, de la loi 1 décembre 1970, n. 898 ».

« Conformément à l'article 24 de la convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la République italienne se reserve le droit prévu à l'article 15, aux termes duquel ses autorités appliqueront la loi italienne lorsque le créditeur et le débiteur ont la nationalité italienne, et si le débiteur a sa residence habituelle en Italie ».

Le convenzioni sopracitate entreranno in vigore per la Repubblica italiana, conformemente agli articoli 35 e 25 rispettivamente, il 1° gennaio 1982.

Traduzione non ufficiale delle due riserve

« Conformemente all'art. 34 della convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari, la Repubblica italiana si riserva il diritto, previsto all'articolo 26, n. 3, di non riconoscere, né dichiarare esecutive le decisioni e le transazioni che non prevedono la presentazione di alimenti a mezzo di pagamenti periodici, ad eccezione delle decisioni e transazioni che prevedono il pagamento in una unica soluzione dell'assegno dovuto in caso di scioglimento di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 quarto capoverso, ultima frase, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ».

« Conformemente all'art. 24 della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, la Repubblica italiana si riserva il diritto previsto all'art. 15, secondo cui le autorità italiane applicheranno la legge italiana, se il creditore e il debitore hanno entrambi la cittadinanza italiana, e se il debitore ha la sua residenza abituale in Italia ».

(6435)

Entrata in vigore della convenzione relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, adottata a Basilea il 16 maggio 1972.

Il 25 settembre 1981, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 maggio 1981, n. 307, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1981, è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa in Strasburgo lo strumento di ratifica della convenzione relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, adottata a Basilea il 16 maggio 1972.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, in applicazione dell'art. 3, par. 2, il Governo ha designato il seguente organismo nazionale abilitato all'esercizio delle funzioni previste dallo stesso art. 3, par. 1, *a*) e *b*):

Amministrazione archivi notarili nella persona del direttore avente qualifica di conservatore del registro generale dei testamenti, via Padre Semeria, 99, Roma.

La convenzione, ai sensi dell'art. 12, par. 3, entrerà in vigore per l'Italia il 26 dicembre 1981.

(6436)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6526)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Bando di gara n. 1/1981 del 15 ottobre 1981 per la trasformazione ed il condizionamento di tabacco sciolto varietà Scafati del raccolto 1980 detenuto dall'organismo d'intervento.

E' indetta una gara pubblica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio del 15 febbraio 1971, per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di kg 36.904 di tabacco sciolto in foglia varietà Scafati, raccolto 1980.

L'espletamento della gara è l'esecuzione delle operazioni predette sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 327/71 precitato, dal regolamento (CEE) n. 2603/71 della commissione del 6 dicembre 1971, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/81 della commissione del 10 settembre 1981, nonché dalle condizioni e modalità contenute nel presente bando.

Onde consentire la massima pubblicità, il presente bando di gara viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, serie C.

§ I. — OPERAZIONI POSTE IN GARA

Ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria in materia, la gara concerne l'affidamento dell'esecuzione delle seguenti operazioni:

a) ritiro, previa pesatura e salvo i cali in essa riscontrati, di kg 36.904 netti di tabacco greggio in foglia allo stato sciolto della varietà Scafati, raccolto 1980, di cui kg 3.115 di grado A, kg 32.251 di grado B e kg 1.538 di grado C, dal magazzino « centro di raccolta » della società Atitransco S.p.a. sito in Rotondi (Avellino), località Campizze;

b) carico del tabacco indicato alla precedente lettera *a*) su automezzi e trasporto fino al luogo dove sarà effettuata la trasformazione;

c) scarico e stivaggio provvisorio. Lo stivaggio dovrà essere effettuato in masse delle dimensioni e con le quantità richieste dalla particolare varietà, secondo la buona tecnica e conformemente alle indicazioni fornite dall'A.I.M.A. A tal fine i fascicoli dovranno essere spianati singolarmente e posti in massa in file sovrapposte ad embrice;

d) trasformazione del tabacco; per le perdite di peso ed il tasso di umidità si applicano rispettivamente i regolamenti (CEE) n. 410/76 e 1727/70 entrambi modificati da ultimo dal regolamento (CEE) 2728/81 della commissione del 10 settembre 1981.

La cernita dovrà essere fatta secondo le qualità e lunghezze previste dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato da ultimo dal predetto regolamento (CEE) n. 2728/81.

L'affascicolamento dovrà essere fatto legando le foglie con rafia idoneamente trattata. Il numero di foglie per fascicolo sarà di 40-50 a seconda della lunghezza;

e) condizionamento da effettuarsi in balle del peso netto di kg 80, delle dimensioni di cm 80 × 80 × 34 di spessore, e rivestite con tela juta, in due pezzi cuciti a catenella.

La disposizione dei fascicoli per ogni strato dovrà essere a ventaglio e tra strato e strato dovranno essere idoneamente sistemati fogli di carta di tipo pergamena per prevenire rotture da pressione del piccolo sui lembi fogliari;

f) 2ª fermentazione. Dovrà essere fatta ponendo il tabacco cernito in masse di fascicoli con la procedura di cui alla precedente lettera *d*).

Le temperature da raggiungere ed il numero dei rivolgimenti sono quelli previsti dalla prassi seguita per detti tabacchi ma, in ogni caso, i rivolgimenti non possono essere inferiori a due;

g) stivaggio provvisorio del tabacco condizionato nello stesso centro di trasformazione.

Il tabacco proveniente dalla trasformazione e condizionamento in balle è di proprietà dell'A.I.M.A.

§ II. — PREZZO BASE D'ASTA

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2603/71, il prezzo base d'asta è di 8,000 ECU (otto ECU) per kg da convertirsi in lire italiane applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prezzo è da intendersi I.V.A. esclusa e comprensivo di tutte le operazioni previste nelle lettere da *a*) a *g*) del precedente paragrafo I.

§ III. — PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1) Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, dispongano nel territorio della Repubblica italiana od in uno dei Paesi della C.E.E. di impianti tecnicamente adeguati, rispondenti alle caratteristiche indicate al successivo paragrafo V, per l'espletamento delle operazioni descritte al paragrafo I del presente bando, da effettuarsi per i tabacchi di tipo sub-tropicale coltivato sotto garza per fascia da sigari.

2) L'offerta, redatta in carta libera, per poter essere presa in considerazione deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

b) essere presentata entro il termine delle ore 14 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in piego sigillato a ceralacca, sul quale deve essere apposta all'esterno, senza altre indicazioni, in modo chiaro, la indicazione: « Offerta per l'affidamento delle operazioni di trasformazione e condizionamento dei tabacchi sciolti di tipo sub-tropicale per fascia da sigari - raccolto 1980, varietà Scafati ».

Detto piego sigillato deve essere spedito o consegnato, racchiuso in altra busta, all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136, Roma (Italia);

c) contenere, a parte, nella busta suddetta, la prova della cauzione di partecipazione alla gara, costituita mediante fidejussione bancaria per l'importo di L. 10.000.000 (diecimilioni), secondo l'allegato n. 1 al presente bando.

3) L'offerta per essere valida deve:

a) essere redatta in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il nome, il cognome, la qualifica, le generalità del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta.

Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) indicare l'ubicazione dello stabilimento ove s'intendono effettuare le operazioni oggetto di gara e contenere la dichiarazione che il concorrente ne ha la piena disponibilità;

d) indicare il prezzo in ECU per kg netto richiesto per l'espletamento delle suddette operazioni, che non deve essere, comunque, superiore al prezzo base di gara di cui al paragrafo II del presente bando;

e) non contenere cancellature, né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta.

4) Non sono ammesse offerte condizionate, per persone da nominare o riferentisi ad offerte di altri concorrenti.

5) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute, o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

6) Sotto pena dell'incameramento della cauzione di partecipazione alla gara, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente sino alla decisione di aggiudicazione dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

Per la presentazione dell'offerta, può essere utilizzato il modello di cui all'allegato 2 al presente bando.

§ IV. — CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E DECISIONI SU DI ESSE

Alle ore 10 del primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procede, presso la sede dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 - Roma, in seduta pubblica, allo spoglio delle offerte da parte di apposita commissione nominata dal Presidente dell'A.I.M.A.

Il presidente della commissione predetta enumera, e depone sul tavolo senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il predetto termine, le quali vengono escluse dalla gara.

La commissione apre i pieghi validamente presentati e ricevuti; formula, quindi, la graduatoria delle offerte riconosciute regolari.

L'autorità che presiede la seduta aggiudica la gara provvisoriamente e sotto condizione dell'esito favorevole degli accertamenti di cui al paragrafo V, punto 2), a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'organismo d'intervento ed il cui prezzo sia inferiore o, al massimo, pari a quello fissato nel bando di gara.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede mediante licitazione tra i concorrenti alla gara, se presenti, che hanno presentato la stessa offerta. Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non siano tutti presenti, o, se presenti, non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo anche quando vi sia una sola offerta.

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria, il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il segretario della commissione stende, quindi, in triplice originale, il « processo verbale di aggiudicazione provvisoria » in cui descrive le operazioni svolte, unendo al primo esemplare le offerte ricevute.

Tale verbale viene sottoscritto dall'autorità che ha presieduto la seduta, dall'aggiudicatario che ne riceve un esemplare, se presente, dai membri della commissione e dal segretario.

Al predetto processo verbale viene allegata copia conforme del bando di gara.

Se l'aggiudicatario è assente gli viene notificata la decisione di aggiudicazione provvisoria con lettera del direttore dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

L'aggiudicazione provvisoria ha l'effetto di obbligare l'aggiudicatario al compimento delle operazioni di cui al paragrafo I del presente bando ed il processo verbale di aggiudicazione provvisoria integrato da copia conforme del presente bando e dall'eventuale lettera di cui innanzi, costituisce testo integrale di offerta irrevocabile che diverrà contratto nel momento in cui all'aggiudicatario provvisorio sarà comunicata l'aggiudicazione definitiva mediante lettera del Presidente dell'Azienda.

Per le offerte che non sono state prese in considerazione o non sono state accettate viene data immediata comunicazione agli offerenti con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla gara. La cauzione di partecipazione presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria viene svincolata all'atto della presentazione della cauzione di cui al successivo paragrafo VI, lettera *a*).

§ V. — DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ED ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI STESSI

1) Caratteristiche degli impianti:

Date le particolari esigenze richieste dalla lavorazione e dal susseguente stivaggio provvisorio dei tabacchi sub-tropicali da fascia per sigari, il magazzino di trasformazione deve essere costituito ed attrezzato come segue:

a) locale/i della superficie complessiva di almeno quattrocento metri quadri, per stivaggio provvisorio, provvisto di idonee apparecchiature al fine di creare e mantenere in esso una temperatura costante di ventuno/venticinque gradi centigradi ed un'umidità relativa ambiente dell'ottantacinque/novanta per cento durante le ventiquattro ore.

In esso/i il tabacco verrà stivato con le modalità specificate al precedente paragrafo I, lettera *c*); detto locale potrà essere successivamente adibito a deposito dei colli ottenuti dalla trasformazione del prodotto in foglia;

b) galleria inumiditrice a ciclo continuo, od analoga attrezzatura che permetta l'inumidimento, con vapore, del tabacco in fascicoli per la successiva cernita.

Tale attrezzatura deve garantire l'assoluta assenza di bagnature o gocciolamenti, ed evitare l'irrimediabile danneggiamento del prodotto;

c) locale/i separato/i da quelli indicati alla lettera *a*), della superficie minima di seicento metri quadri, per la cernita del prodotto e successivo affascicolamento, con le modalità di cui al precedente paragrafo I, lettera *d*).

Detti locali devono essere dotati di apparecchiature analoghe a quelle di cui alla lettera *a*), per il condizionamento ambientale, al fine di raggiungere e mantenere temperature costanti di almeno diciotto gradi centigradi ed un'umidità relativa dell'ottantacinque/novanta per cento;

d) locale/i separato/i dai precedenti per la seconda fermentazione di cui al precedente paragrafo I, lettera *f*).

Il condizionamento di tali ambienti dovrà garantire una costanza di temperatura da ventuno a venticinque gradi al massimo ed una umidità relativa non superiore al settanta/settantacinque per cento;

e) pressa e casseforme per il condizionamento del prodotto, che dovrà essere posto in balle di juta delle dimensioni e con le modalità in uso internazionale e riportate al precedente paragrafo I, lettera *e*).

2) Accertamento dell'idoneità degli impianti:

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria e prima dell'inizio delle operazioni oggetto di gara, si procede all'accertamento dell'idoneità degli impianti dell'aggiudicatario, mediante commissione nominata dal direttore dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

Qualora il magazzino dovesse essere riconosciuto, a giudizio della predetta commissione, inidoneo al servizio da espletare, l'aggiudicatario decadrà all'aggiudicazione provvisoria, con relativa perdita della cauzione prestata per la partecipazione alla gara. In tal caso l'Azienda si riserva di aggiudicare il servizio al secondo in graduatoria.

Eseguito l'accertamento sull'idoneità degli impianti, semprechè l'esito dello stesso risulti favorevole, il Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. comunica l'aggiudicazione definitiva al soggetto interessato.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria, integrato della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del Ministro-Presidente costituisce contratto di prima trasformazione e di condizionamento, di cui all'art. 7, paragrafo I, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970.

§ VI. — ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI IMPIANTI

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dall'acquisizione della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva deve, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa:

a) prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di gara nella misura complessiva di lire italiane 479.752.000 (quattrocentosettantanovemilionisettecentocinquantaduemila).

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, secondo l'allegato 3 al presente bando.

La suddetta cauzione sarà totalmente o parzialmente acquisita qualora gli impegni dell'aggiudicatario non risultassero soddisfatti o lo fossero soltanto in parte;

b) presentare polizza assicurativa per l'importo di lire italiane 479.752.000 (quattrocentosettantanovemilionisettecentocinquantaduemila) a garanzia degli eventi appresso indicati: incendio, azione del fulmine, scoppio, esplosione, guasti arrecati per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere l'assicurato, scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici, atti dolosi, terrorismo e sabotaggio, terremoti ed alluvioni;

c) presentare polizza assicurativa per l'importo di lire italiane 47.975.200 (quarantasettemilioninovecentosettantacinquemiladuecento), contro i rischi derivanti dal furto, primo rischio assoluto.

Le polizze assicurative devono contenere la precisazione che, in caso di sinistro, il risarcimento deve essere liquidato all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco e che le polizze non possono essere svincolate senza il consenso scritto dell'A.I.M.A. medesima.

La sezione specializzata per il tabacco provvede al più presto alla verifica di tali documenti e, in caso di regolarità, autorizza il ritiro del tabacco da trasformare.

§ VII. — OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, avuta cognizione dell'aggiudicazione definitiva ed osservati gli adempimenti di cui al precedente paragrafo VI, ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni descritte al paragrafo I ed in particolare:

a) ritirare la totalità del tabacco entro dieci giorni dall'autorizzazione di cui al precedente paragrafo VI, ultimo comma;

b) trasformare il tabacco entro tre mesi dalla data di consegna del tabacco in foglia allo stato sciolto;

c) consentire in ogni momento, ai funzionari della sezione specializzata per il tabacco ed alle persone al loro seguito, l'accesso nei locali del magazzino di trasformazione al fine di effettuarvi i controlli necessari;

d) tenere a disposizione dell'organismo d'intervento il tabacco condizionato in colli nei locali di stivaggio provvisorio, al fine della consegna all'assuntore del servizio di ammasso definitivo.

§ VIII. — CONTROLLI

I controlli saranno effettuati dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco che provvederà, tra l'altro, ad istituire, in doppio originale, il « certificato di controllo », di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2603/71 della commissione del 6 dicembre 1971.

Il primo originale del certificato viene consegnato all'aggiudicatario all'atto della presa in consegna del tabacco sciolto in foglia da trasformare.

Tale documento viene restituito all'A.I.M.A.-tabacco al momento della richiesta di pagamento del servizio reso.

Si applicano, se del caso, le norme di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 della commissione del 30 giugno 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene il controllo della destinazione e l'utilizzazione del tabacco detenuto dall'organismo di intervento, nonchè per l'espletamento degli adempimenti doganali relativi all'esportazione di tabacco da sottoporre a trasformazione.

Si applicano, altresì, le disposizioni emanate dall'A.I.M.A.-tabacco per l'esercizio dei controlli istituzionali e per l'emissione delle documentazioni necessarie.

§ IX. — MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al termine delle operazioni di trasformazione e constatata la regolarità delle operazioni eseguite ed annotate nei « registri dei tabacchi allo stato sciolto » ed « in colli », viene redatto, in contraddittorio fra rappresentante dell'A.I.M.A.-tabacco ed aggiudicatario o suo rappresentante, il « processo verbale di riscontro del tabacco in foglia sottoposto a controllo ».

Successivamente, l'aggiudicatario consegna all'A.I.M.A.-tabacco il primo originale del « certificato di controllo », corredato di fattura.

Completato il « certificato di controllo », l'A.I.M.A.-tabacco procede per il pagamento.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

Fac-simile di cauzione
di partecipazione alla gara

BANCA . . . .

Data . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Premesso che:

la ditta . . . (1) intende concorrere alla gara indetta da codesta Azienda con bando n. 1/1981 del 15 ottobre 1981, presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di trasformazione e di condizionamento di kg 36.904 netti di tabacco sciolto - varietà Scafati del raccolto 1980 da fascia da sigari, detenuto dall'organismo d'intervento;

deve, ai sensi del paragrafo III, punto 2, lettera *c*), del bando di gara, prestare cauzione di partecipazione alla gara, mediante fidejussione bancaria, dell'importo di lire italiane 10.000.000 (diecimilioni);

la sottoscritta banca . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . (2) dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla partecipazione alla gara per l'importo di lire italiane 10.000.000 (diecimilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione ed in particolare ai sensi del paragrafo III, punto 6), la banca sottoscritta rimane obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima, e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . (3) la somma di lire italiane 10.000.000 (diecimilioni).

La presente fidejussione si intende valida ed operante dalla data di emissione, sino a dichiarazione liberatoria dell'A.I.M.A.-tabacco, da rilasciarsi il giorno di aggiudicazione provvisoria della gara di cui al bando n. 1/1981 citato in premessa, salvo il caso in cui la ditta sopra indicata rimanga aggiudicataria della citata gara.

In tale caso la presente fidejussione sarà svincolata da codesta Azienda di Stato nel momento in cui sarà presentata dalla ditta aggiudicataria la fidejussione bancaria di cui al paragrafo VI, lettera *a*), del bando di gara richiamato in premessa.

In fede.

(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(3) Ripetere i dati di cui al punto (1).

ALLEGATO 2

Fac-simile di offerta

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Oggetto: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE ED IL CONDIZIONAMENTO DI KG 36.904 DI TABACCO NETTO SCIOLTO - VARIETÀ SCAFATI DEL RACC. 1980 PER FASCIA DI SIGARI DETENUTO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO. BANDO DI GARA N. 1/1981 DEL 15 OTTOBRE 1981.

Il sottoscritto . . (1)
nella sua qualità di . . (2)
della . . . (3)
dichiara con la presente offerta di concorrere alla gara di cui al bando n. 1/1981 del 15 ottobre 1981 indetto da codesta Azienda di Stato, e di mettere a disposizione per l'espletamento delle operazioni in esso descritte, il magazzino di trasformazione sito in . . . . provincia . . . .
via/contrada/località . . . .
dichiarando di averne la disponibilità.

Il prezzo è di . . . . . E.C.U. (. . . .) (4) per kg netto.

La presente offerta s'intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite nel bando indicato in oggetto che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna condizione o riserva.

Allega, a parte, a titolo di cauzione, la fidejussione bancaria di partecipazione rilasciata in data. . . . . . dalla banca . . . . per l'importo di lire italiane 10.000.000 (diecimilioni).

Data . . . . . .

. . . .
(Firma e timbro dell'offerente)

---

(1) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(2) Titolare, presidente, amministratore delegato, legale rappresentante, ragione sociale e la sede; se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia, aggiungere anche l'esatta indicazione del domicilio eletto in Italia.
(3) Denominazione o ragione sociale.
(4) Esprimere il prezzo offerto anche in lettere.

ALLEGATO 3

Fac-simile della cauzione a garanzia
dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di gara

BANCA . . . .

Data . . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Premesso che:

la ditta . . (1) ha concorso alla gara indetta da codesta Azienda con bando n. 1/1981 del 15 ottobre 1981, presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di trasformazione e di condizionamento di kg 36.904 netti di tabacco sciolto - varietà Scafati del racc. 1980 da fascia da sigari, detenuto dall'organismo d'intervento;

il giorno . la predetta ditta è rimasta provvisoriamente aggiudicataria della gara di cui trattasi;

ai sensi del paragrafo VI, lettera *a*), del bando di gara suddetto la ditta aggiudicataria deve provvedere, entro dieci giorni dall'acquisizione della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, a prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di gara, per l'importo di lire italiane 479.752.000 (quattrocentosettantonovemilionisettecentocinquantaduemila);

la lettera di aggiudicazione definitiva è stata acquisita il . . . .;

la sottoscritta banca . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . . (2) dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione della gara e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, per irregolarità riscontrate nella esecuzione del servizio oggetto di gara che abbiano dato luogo a diminuzione di valore del tabacco dalla stessa ritirato presso l'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, sino alla concorrenza di lire italiane 479.752.000 (quattrocentosettantanovemilionisettecentocinquantaduemila).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza costituzione in mora nè previa escussione della ditta . . . . (1) la somma che da codesta Azienda sarà indicata come dovuta dalla precitata ditta sino alla concorrenza di lire italiane 479.752.000 (quattrocentosettantanovemilionisettecentocinquantaduemila).

La presente fidejussione s'intende valida ed operante dal . . . (3) al . . . (4) ed è tacitamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza, sino a dichiarazione liberatoria dell'A.I.M.A.-tabacco, da rilasciarsi, in ogni caso, a completa spedizione del prodotto ottenuto dalla trasformazione, per l'immagazzinamento definitivo.

In fede.

. . . .
(Timbro e firma)

(1) Denominazione o ragione sociale.

(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(3) Entro dieci giorni dall'acquisizione della lettera di aggiudicazione definitiva.

(4) Scadenza del termine stabilito per la trasformazione e cioè tre mesi dalla data di presa in consegna del tabacco (paragrafo VII, lettera *b*), del bando di gara).

(6420)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al Consorzio per la tutela del vino a denominazione di origine controllata Colli Lanuvini dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Colli Lanuvini ».

Con decreto 15 settembre 1981, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Colli Lanuvini » riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1981, al Consorzio per la tutela del vino a denominazione di origine controllata Colli Lanuvini, limitatamente ai propri associati.

(6345)

Affidamento al Consorzio tutela vino Bianco di Custoza dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza ».

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza », riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1971, al Consorzio tutela vino Bianco di Custoza, limitatamente ai propri associati.

(6346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento dell'avviso di vacanza della cattedra di preistoria presso la facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma.

E' annullato, per carenza di presupposti, l'avviso di vacanza della cattedra di preistoria nella facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma, da coprire mediante trasferimento, pubblicato a pag. 5239 della *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1981.

(6551)

Vacanza della cattedra di paletnologia presso la facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma è vacante la cattedra di paletnologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, all'indirizzo di via Lucullo, 11.

(6550)

Vacanza della cattedra di estimo rurale e contabilità presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di estimo rurale e contabilità, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6493)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 17 settembre 1981. Applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 (regione Basilicata).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la propria delibera in data 11 giugno 1981, con la quale è stata assegnata alla regione Basilicata la somma di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità previste per il 1981 dall'art. 79 della citata legge n. 219/81;

Vista la propria delibera in data 9 luglio 1981, con la quale è stato approvato il programma di interventi urgenti presentati dalla regione Basilicata e comportanti oneri per lire 200 miliardi;

Vista la propria delibera in data 29 luglio 1981, con la quale in concomitanza con la proroga dell'incarico del commissario straordinario e con la conseguente devoluzione allo stesso di adempimenti già compresi nel programma di interventi urgenti della regione Basilicata, la somma di lire 200 miliardi assegnata alla predetta regione è stata ridotta a lire 150 miliardi;

Considerata l'esigenza di ridurre conseguentemente il programma presentato dalla citata regione;

Vista la nota n. 14011 in data 1° agosto 1981 della regione medesima con la quale si comunica che la voce « edilizia privata » di cui alla prima colonna del menzionato programma deve essere decurtato dell'importo di lire 50 miliardi e che pertanto l'importo a tale titolo spettante a ciascun comune deve intendersi ridotto nella misura del 50 %;

Delibera:

A) La voce « edilizia privata » di cui alla prima colonna del programma di interventi urgenti presentato dalla regione Basilicata ed approvato dal CIPE con delibera del 9 luglio 1981 è decurtata dell'importo di lire 50 miliardi.

B) L'importo a tale titolo spettante a ciascuno dei comuni nella menzionata voce deve intendersi pertanto ridotto nella misura del 50%.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 9 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1175,550	1175,550	1175,75	1175,550	1173 —	1175,50	1175,450	1175,550	1175,550	1175,55
Dollaro canadese	986,900	986,900	987 —	986,900	983,10	986,85	986,500	986,900	986,900	986,90
Marco germanico . .	534,910	534,910	534,76	534,910	535,25	534,90	534,800	534,910	534,910	534,90
Fiorino olandese .	485,560	485,560	485,90	485,560	485,30	485,55	485,720	485,560	485,560	485,55
Franco belga .	31,740	31,740	31,70	31,740	31,66	31,75	31,710	31,740	31,740	31,75
Franco francese . .	211,650	211,650	211,35	211,650	211,68	211,60	211,440	211,650	211,650	211,65
Lira sterlina	2228,600	2228,600	2226 —	2228,600	2222,50	2228,50	2226,500	2228,600	2228,600	2228,60
Lira irlandese	1888 —	1888 —	1880 —	1888 —	1886,80	—	1887 —	1888 —	1888 —	—
Corona danese . . .	166,100	166,100	166 —	166,100	166 —	166,15	165,960	166,100	166,100	166,10
Corona norvegese .	202,310	202,310	202,50	202,310	202,55	202,30	202,200	202,310	202,310	202,30
Corona svedese .	215,840	215,840	215,80	215,840	214,90	215,80	215,600	215,840	215,840	215,85
Franco svizzero .	667,140	667,140	666 —	667,140	666,25	667,15	666,700	667,140	667,140	667,15
Scellino austriaco .	76,310	76,310	76,35	76,310	76,25	76,30	76,270	76,310	76,310	76,30
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,48	18,500	18,30	18,50	18,620	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,454	12,454	12,49	12,454	12,50	12,45	12,460	12,454	12,454	12,45
Yen giapponese .	5,189	5,189	5,22	5,189	5,18	5,19	5,188	5,189	5,189	5,18
E.C.U. . .	1302,080	1302,080	—	1302,080	—	—	1302,080	1302,080	1302,080	—

Media dei titoli del 9 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,825
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,900
» 5,50 % » » 1969-84 . .	80,925
» 6 % » » 1970-85 . .	76,650
» 6 % » » 1971-86 . .	70,150
» 6 % » » 1972-87 .	70,050
» 9 % » » 1975-90 .	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92 .	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	65,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81 .	99,475
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,100
» » » » 1- 3-1980/82 .	99,200
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,775
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,800
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98.600
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,550
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,425
» » » » 1-10-1979/82 .	98,650
» » » » 1-10-1980/82 .	98,775
» » » » 1-12-1980/82 .	98,525
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,325
» » » » 1-10-1980/83 .	98,650
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,125
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,650
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	95,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	97,525
» » » 12 % 1- 4-1982 .	96,650
» » » 15 % 1- 1-1983 .	95,100
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	86,875
» » » 12 % 1- 1-1984 . .	84,500
» » » 12 % 1- 4-1984 .	84,075
» » » 12 % 1-10-1984 . .	83,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	81,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1175,500
Dollaro canadese . . .	986,700
Marco germanico .	534,855
Fiorino olandese .	485,640
Franco belga . .	31,725
Franco francese .	211,545
Lira sterlina	2227.550
Lira irlandese	1887,500
Corona danese	166,030
Corona norvegese	202,255
Corona svedese	215,720
Franco svizzero	666,920
Scellino austriaco	76,290
Escudo portoghese	18,560
Peseta spagnola	12,457
Yen giapponese	5,188
E.C.U.	1302,080

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento di associazioni nautiche

Con decreto 12 settembre 1981 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti il « Circolo Vela Como », con sede in Como, viale Puecher, 8, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. Il « Circolo Vela Como », è stato autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami e a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il « Circolo Vela Como » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, ed al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, una relazione sulle attività svolte, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977, nonché l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. Il « Circolo Vela Como », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Con decreto 12 settembre 1981 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti la sezione di Padova della Lega navale italiana, con sede in Padova, via Calatafini n. 9, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Padova della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Padova della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonchè l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 5 della legge n. 51. La sezione di Padova della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Con decreto 12 settembre 1981 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti la sezione di Chiavari della Lega navale italiana, con sede in Chiavari, porto turistico, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Chiavari della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Chiavari della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile, - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. La sezione di Chiavari della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Con decreto 12 settembre 1981 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti la sezione di Santa Margherita Ligure della Lega navale italiana, con sede in Santa Margherita Ligure, calata del Porto, presso la Casa del Mare, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Santa Margherita Ligure della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta Associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Santa Margherita Ligure della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977, nonché l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. La sezione di Santa Margherita Ligure della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

(6127)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 10 ottobre 1981, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Sinerdone - 2, 5 e 10 supposte adulti e 2, 5 e 10 supposte pediatriche registrate in data 27 marzo 1953 e 21 gennaio 1954 al n. 1600/A a nome della ditta Siner farmaceutici, in Roma (decreto di revoca n. 6686/R);

Kolafosfol - flacone g 250 registrata in data 29 luglio 1959 al n. 4047 a nome della ditta Fimar - Specialità farmaceutiche, in Milano (decreto di revoca n. 6687/R);

Anacin - 2 compresse registrata in data 31 ottobre 1952 e 9 settembre 1959 al n. 6736 a nome della ditta Whitehall Laboratories in New York (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Home Products italiana S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6688/R);

Bronchio Fagos - g 200 sciroppo all'efedrina e 22 pastiglie zuccherine all'efedrina (categoria) registrate in data 5 agosto 1965 rispettivamente ai numeri 112 e 112/A a nome della ditta Prodotti Zanardi S.r.l., in Bologna (decreto di revoca n. 6689/R);

Defenale - 30 compresse registrata in data 28 agosto 1953 e 13 novembre 1969 al n. 8054 a nome della ditta Ibis S.p.a. - Istituto biochimico sperimentale, in Firenze (decreto di revoca n. 6690/R).

(6449)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 31 ottobre 1981, n. 423. Impianto dell'inventario dei beni mobili forniti dal commissariato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento delle norme di contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, che approva le istruzioni generali sui servizi del P.G.S.;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente la gestione fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, che approva il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 1041;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 13 gennaio 1978) che approva i modelli dei bilanci, dei rendiconti annuali e trimestrali e dei prospetti riassuntivi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1979, n. 718, concernente l'approvazione del nuovo regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari dell'amministrazione dello Stato;

Vista la propria ordinanza n. 149 del 7 marzo 1981 concernente la disciplina della presa in carico delle roulottes e di altri beni mobili destinati prontamente presso le zone colpite dal sisma;

Viste e considerate tutte le altre disposizioni — diramate da questo commissariato straordinario — intese a disciplinare la consegna, la custodia e l'uso dei materiali mobili forniti ad uffici statali, regionali, provinciali e comunali delle zone colpite dal sisma;

Considerata la necessità di provvedere sollecitamente alla regolare definizione delle scritture di carico, scarico ed inventariali di tutte le categorie di beni mobili, anche se non espressamente indicati nella richiamata ordinanza n. 149, forniti per le necessità delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Ritenuto, altresì, che per una ordinata ed uniforme realizzazione delle predette scritturazioni è necessario adottare specifiche norme;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa vigente norma;

Dispone:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e militari, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti, gli istituti ed ogni altro organismo ai quali siano stati comunque forniti da questo commissariato straordinario beni ed attrezzature di qualsiasi natura — comprese le roulottes, i prefabbricati e i containers installati o disponibili in centri di raccolta ed in aree di stoccaggio — acquistati con i fondi di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, o comunque avuti in donazione da terzi, e destinati alle necessità connesse con gli eventi sismici citati nelle premesse, procederanno alla loro ricognizione generale con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data 31 ottobre 1981.

Detta ricognizione sarà effettuata sulla scorta della documentazione in possesso dei rispettivi uffici nonchè di quella eventualmente disponibile presso questo commissariato straordinario.

Le operazioni relative a detta ricognizione saranno effettuate con la maggiore speditezza possibile e, comunque, dovranno essere ultimate entro il:

15 novembre 1981, per tutti i beni ed attrezzature catalogabili nelle categorie I, II, III, IV, V, VI e IX specificate nel successivo art. 3;

15 dicembre 1981, per i beni, e relativi accessori, catalogabili nelle categorie VII e VIII e cioè per i containers e le roulottes;

31 dicembre 1981, per i prefabbricati ed i relativi accessori.

Ad ultimazione delle operazioni di ricognizione dovrà pervenire al commissariato il verbale di ricognizione con allegato l'elenco dei beni censiti suddistinti nelle categorie previste nel successivo art. 2.

Art. 2.

Contemporaneamente alla suddetta ricognizione dei beni i titolari delle amministrazioni degli enti e degli organismi di cui al precedente articolo affideranno, con propri provvedimenti, ai rispettivi consegnatari, economi o agenti responsabili — o comunque ad altri elementi — anche le funzioni di consegnatario dei beni di pertinenza di questo commissariato nonchè il compito di inventariazione dei beni censiti, fatta eccezione per i soli complessi abitativi realizzati con i prefabbricati, la cui registrazione sarà disciplinata con successiva ordinanza.

I beni censiti dovranno di regola essere inventariati nelle seguenti categorie:

categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici, beni mobili di ufficio costituenti la dotazione di ambulatori di qualsiasi tipo, automezzi, natanti;

categoria II: libri e pubblicazioni;

categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria, diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici;

categoria IV: macchine e strumenti agricoli;

categoria V: strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.;

categoria VI: mezzi cingolati, semoventi, scavatrici, autogru, gruppi elettrogeni, ecc;

categoria VII: veicoli tipo « roulotte », campers e relativi accessori;

categoria VIII: case mobili di protezione civile tipo « containers » e tipo « mobil-home » e relativi accessori;

categoria IX: altri beni non classificati nelle precedenti categorie.

L'inventariazione dei beni dovrà effettuarsi con l'osservanza delle modalità previste dalle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (art. 443 e seguenti), dall'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, nonché dalle istruzioni contenute nella circolare n. 76 della Ragioneria generale dello Stato, protocollo n. 167393 del 12 dicembre 1980.

Le operazioni di inventariazione dovranno essere ultimate entro quindici giorni dalle date previste nell'art. 1 per le rispettive categorie dei beni da censire.

Tutti gli inventari dovranno essere trasmessi, in duplice esemplare, a questo commissariato. I consegnatari delle amministrazioni statali, esclusa l'amministrazione militare e le amministrazioni autonome, invieranno altresì al Provveditorato generale dello Stato copia degli inventari redatti.

Art. 3.

La contabilità inventariale dei beni comunque acquisiti e forniti in attuazione della legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere tenuta separata da quella riguardante le amministrazioni o gli uffici cui i consegnatari, gli economi o gli agenti responsabili appartengono.

Nell'eventualità che i beni stessi siano stati provvisoriamente presi in carico nelle scritture inventariali di dette amministrazioni gli agenti cui sono state affidate le funzioni di consegnatari dei beni di pertinenza di questo commissariato provvederanno all'impianto di nuove scritture contabili, previo discarico del precedente inventario.

Art. 4.

Per tutti i beni mobili acquistati a far tempo dal 1° novembre c.a., il consegnatario, economo o agente responsabile ricevente dovrà curare, oltre all'iscrizione nell'apposito registro di carico e scarico, l'emissione del prescritto modello 130 P.G.S., la cui terza parte (scontrino del buono) dovrà essere allegata alla relativa fattura per consentirne il pagamento.

Nel caso inoltre che successivamente alla chiusura dell'inventario venissero rinvenuti altri beni mobili non inventariati, il consegnatario, economo o agente responsabile stabilita la effettività del titolo di acquisizione, procederà prontamente alla loro iscrizione inventariale tra le «sopravvenienze» nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia.

Art. 5.

Il discarico dei beni dai registri inventariali può di regola effettuarsi, sempre previa specifica autorizzazione di questo commissariato straordinario, nei seguenti casi:

a) per passaggio del bene ad altra amministrazione o ente;

b) per alienazione del bene, divenuto inservibile;

c) per accertata mancanza o deterioramento del bene.

Per discarico di cui al precedente punto *a*) il consegnatario, economo o agente responsabile dovrà allegare allo scontrino del buono di scarico la copia del provvedimento con il quale è stato autorizzato il trasferimento del bene stesso, lo scontrino del buono di carico del consegnatario che ha ricevuto il bene ceduto nonché, qualora il trasferimento del bene sia avvenuto a titolo oneroso, la quietanza (o copia di essa) di tesoreria relativa al versamento effettuato dall'amministrazione o ente cui il bene è stato ceduto.

Per il discarico di cui al precedente punto *b*) il consegnatario, economo o agente responsabile, constatata la inservibilità del bene, interesserà il competente ufficio tecnico erariale perché accerti lo stato di conservazione, le ragioni per le quali se ne consigli l'alienazione e specifichi, in apposito verbale, il valore di stima da attribuire al bene stesso. La proposta di alienazione del bene, corredata dal predetto verbale, sarà inoltrata a questo commissariato straordinario il quale, dopo l'esame, darà la necessaria autorizzazione. La vendita avverrà tramite la intendenza di finanza competente per territorio, a mezzo di licitazione privata e, ove questa vada deserta, sulla scorta di nuova stima da parte dell'ufficio tecnico erariale, a seguito di trattativa privata. A corredo dello scontrino di scarico saranno allegate la copia della autorizzazione commissariale relativa alla vendita stessa, la quietanza, o copia di essa, rilasciata dalla tesoreria comprovante il versamento effettuato dall'acquirente, nonché la copia del verbale che sarà redatto all'atto della consegna del bene alienato.

Nel caso di cessione gratuita alla C.R.I., a corredo dello scontrino di scarico, il consegnatario, economo o agente responsabile allegherà, oltre la predetta autorizzazione, il verbale di consegna del bene ceduto al predetto Ente.

Per il discarico del bene mancante o deteriorato di cui al punto *c*) il consegnatario, economo o agente responsabile riscontrata la natura della mancanza o del deterioramento la segnalerà al titolare del rispettivo ufficio per l'accertamento di eventuali responsabilità. Esperite le necessarie indagini, detto ufficio trasmetterà la documentazione relativa a questo commissariato straordinario perché proceda in conformità di quanto stabilito dall'art. 194 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, alla emissione del relativo decreto di discarico amministrativo.

L'originale di detto decreto di discarico sarà poi rimesso al consegnatario, economo o agente responsabile interessato per il sollecito aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Questo commissariato curerà, infine, gli adempimenti previsti dall'art. 83 della legge di contabilità generale dello Stato, relativamente al danno subito dall'erario per l'accertata mancanza o deterioramento del bene oggetto del decreto di discarico.

Art. 6.

Gli stampati occorrenti alla attuazione degli adempimenti prescritti dalla presente ordinanza potranno essere ottenuti gratuitamente dai magazzini compartimentali stampati dislocati presso le intendenze di finanza competenti per territorio.

Napoli, addì 31 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6528)

Ordinanza 31 ottobre 1981, n. 424. Restauro di opere d'arte a cura dei provveditorati alle opere pubbliche e delle soprintendenze ai beni culturali delle zone terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 58 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che si rende urgente procedere anche alla esecuzione di lavori di ripristino e di restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico non ammesso ai benefici della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuto che al suddetto patrimonio di interesse culturale possano estendersi le norme semplificatrici di cui al surrichiamato art. 58 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 456 del 6 agosto 1981;

Con i poteri straordinari conferitigli ed, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per i lavori di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, archivistico e librario da realizzarsi a cura dei provveditorati alle opere pubbliche e dalle soprintendenze dipendenti dal Ministero per i beni culturali, nei comuni danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, con finanziamenti diversi da quelli assentiti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi dei comitati di settore, né i decreti interministeriali di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Art. 2.

Le procedure preliminari di competenza delle soprintendenze, intese a definire i rapporti con i soggetti proprietari ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, restano invariate.

Art. 3.

I progetti delle opere di cui trattasi devono essere presentati ai competenti uffici (provveditorati regionali e soprintendenze) entro il 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 31 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6529)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi novanta posti per la nomina alla qualifica di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio, categoria III.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente le disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, contenente la disciplina dei concorsi compartimentali nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980 con il quale nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla succitata legge n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definitivi i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980, n. 52380, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche funzionali individuate in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, e quelle previste dal precedente ordinamento;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso nelle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto il decreto ministeriale 53178 del 9 marzo 1981;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive leggi a modificazione ed integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per esami, a complessivi novanta posti di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio di terza categoria, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale del relativo contingente presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale dei seguenti compartimenti delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uff. del Piemonte)	n. 6	Emilia-Romagna	n. 6
Liguria	» 6	Toscana	» 6
Lombardia	» 6	Marche-Umbria	» 6
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uff. del Trentino)	» 6	Lazio	» 6
Veneto	» 6	Abruzzi-Molise	» 6
Friuli-Venezia Giulia	» 6	Campania	» 6
		Calabria	» 6
		Sicilia	» 6
		Sardegna	» 6

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Sono banditi pubblici concorsi compartimentali per esami, per la nomina alla qualifica di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio di terza categoria per complessivi novanta posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale dei seguenti compartimenti:

Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uff. del Piemonte)	n. 6	Emilia-Romagna	n. 6
Liguria	» 6	Toscana	» 6
Lombardia	» 6	Marche-Umbria	» 6
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uff. del Trentino)	» 6	Lazio	» 6
Veneto	» 6	Abruzzi-Molise	» 6
Friuli-Venezia Giulia	» 6	Campania	» 6
		Calabria	» 6
		Sicilia	» 6
		Sardegna	» 6

Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 7, primo comma, punto 3, lettera *ii)* della legge 3 aprile 1979, n. 101, in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente.

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

La partecipazione è limitata per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di assumere gli idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.
Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta, nonchè della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli pre-

vista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operatore trasporti (III categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo, ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio);

n) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

o) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente bando di concorso.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla VII.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenza del funzionamento dell'autoveicolo, nonché delle norme di circolazione stradale con particolare riguardo alla segnaletica.

E' inoltre, prevista una prova facoltativa tecnico-pratica consistente nella guida di un autobus o di un autoarticolato, alla quale saranno ammessi i candidati che, in possesso rispettivamente delle patenti *D* o *D-E*, ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il colloquio e le prove pratiche non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio o di quello conseguito nella prova pratica e, se il candidato ha sostenuto anche la prova facoltativa, sarà data dalla somma del punteggio ottenuto nelle prove obbligatorie e di un decimo del punteggio ottenuto in quella facoltativa.

Art. 9.

Diario di esame

L'avviso per la presentazione alle prove d'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello di cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire la prescritta patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, non scaduta di validità, o quella di categoria *D* o *D-E* richiesta per la prova facoltativa.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove di esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per le azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio, o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre e la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i còrsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)*, ed *o)*, ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo e data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo e data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico, sanza appello.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2. In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di essa, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni, descritte nella VII e VIII categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestazione rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla Prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli (ovvero di quella di categoria *D* o *D-E* se il candidato ha superato la prova facoltativa) cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente articolo 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmessa quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni 15, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli (ovvero di quella di categoria *D* o *D-E* se il candidato ha superato la prova facoltativa) luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, a seguito della visita medica e dell'accertamento di cui al precedente art. 12, siano risultati in possesso della idoneità fisica all'impiego e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della Direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1981
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 303

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1) . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . (2)
(cognome e nome)

. . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . . . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. . . posti (3) per la nomina alla qualifica di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio di III categoria da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . .
. . (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . .
conseguito presso . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli n. . . . . rilasciata dalla Prefettura di . . . in data . . . .; ovvero di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* (o *D-E*) per la guida di autobus (o autoarticolato) n. . . . . rilasciata dalla Prefettura di . . . . . in data . . . . e pertanto chiede di sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 8 del bando di concorso;

l) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata.

m) . . . . (9).

Data . . . . .

Firma (10)

. . . .

---

1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari *alle armi è sufficiente* il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. - Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(6321)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di topografo nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 17 del 25 aprile 1981 (data di pubblicazione 14 agosto 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1981, registro n. 13 Difesa, foglio n. 255, concernente l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di topografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

(6414)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, per la cattedra di analisi matematica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 15 dell'11 aprile 1981 (data di pubblicazione 28 luglio 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1981, registro n. 8 Difesa, foglio n. 48, riguardante l'esito del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, per la cattedra di analisi matematica.

(6415)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Trapani

Con decreto 4 novembre 1981 è stata nominata la commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Trapani, così costituita:

Presidente:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore divisione aggiunto del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Artioli prof. Delfo, titolare della cattedra di ispezione degli alimenti presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;
Catarsini prof. Orazio, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria presso l'Università di Messina;
Saporito dott. Gaetano, dirigente veterinario provinciale;
Faccincani prof. Franco, veterinario capo del servizio del comune di Verona;
D'Amico dott. Diego, primo dirigente, vice prefetto ispettore.

Segretario:

D'Amico dott. Enrico, funzionario dei ruoli del Ministero della sanità.

Le prove di esami si svolgeranno almeno un mese dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(6501)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1977, n. 53, in materia di diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 dell'11 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal mese di gennaio 1981 la diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia per il complesso delle attività inerenti all'esercizio del mandato è determinata in lire ventisettemila lorde giornaliere ed e corrisposta per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta le misure intese ad assicurare che la presenza effettiva dei consiglieri corrisponda mediamente a quella presunta e stabilisce le ipotesi in cui la diaria può essere ridotta a causa di assenze.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto dal precedente articolo è autorizzata per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di L. 207.360.000, al cui finanziamento si provvede mediante impiego del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» iscritto al cap. 1.5.1.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è ridotta di L. 207.360.000.

In conseguenza la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.1.1.1.1.290 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale», iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 è incrementata di lire 207.360.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 giugno* 1981 *prot. n.* 22402/9523)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 35.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 59: «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese» e all'art. 2 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 61: «Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Il piano di riassetto globale di cui alla precedente lettera *a*) è formulato tenendo conto dei seguenti elementi:

gli obiettivi che si intendono raggiungere;

i costi di investimento e le relative fonti di finanziamento;

le risorse diverse da quelle regionali che si prevede possano essere impiegate;

le aree suscettibili di intervento e quelle da sottoporre a salvaguardia;

la localizzazione degli interventi;

i vincoli, le prescrizioni e la normativa di uso del suolo;

la previsione degli effetti in termini occupazionali degli investimenti previsti;

i tempi, le modalità ed i soggetti idonei a realizzare il piano».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è soppresso ed è così sostituito:

«Fino all'approvazione del piano di riassetto globale di cui all'art. 2, lettera *a*) della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, gli interventi finanziari di cui alle lettere *B*) e *C*) della stessa disposizione, si articolano in programmi funzionali di area da approvarsi con deliberazione del consiglio regionale; tali programmi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, indicano per singole parti del territorio tutte le opere e gli interventi prioritari necessari per il risanamento dell'area presa in considerazione, nonché le misure urgenti di salvaguardia per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto.

Le previsioni dei programmi funzionali costituiscono titolo per la concessione dei relativi contributi.

Per le spese di importo inferiore a lire 800 milioni non è richiesto il parere di alcun organo consultivo regionale.

Qualora, nel frattempo, si rendessero necessari interventi di carattere d'urgenza, attinenti ad opere e lavori pubblici d'interesse regionale da realizzarsi immediatamente per far fronte a situazioni di emergenza, la giunta regionale, su proposta del comitato di cui al successivo art. 6, autorizza l'esecuzione degli interventi che saranno, poi, compresi nei programmi funzionali di area di cui al primo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma hanno valore, ove necessario, di varianti degli strumenti urbanistici vigenti».

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è abrogato.

Art. 3.

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'articolazione in sezioni dell'ufficio speciale di cui all'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59.

Il personale già a disposizione dell'ufficio speciale e le collaborazioni esterne di esperti, enti ed istituti specializzati ai sensi dell'art. 5 della stessa legge vengono mantenuti fino alla scadenza dei relativi incarichi; la giunta regionale assume, nel rispetto delle norme regionali vigenti, in quanto applicabili, gli ulteriori provvedimenti relativi alla composizione dell'ufficio speciale.

I responsabili delle sezioni soppresse decadono dall'incarico e sono sostituiti da un responsabile unico, nominato con decreto del presidente della giunta regionale; qualora tale responsabile sia individuato tra i dipendenti regionali di livello ottavo, ad esso è attribuito un assegno mensile pari a quello spettante ai dirigenti di servizio.

Art. 4.

In sostituzione del comitato di cui al primo comma dello art. 6 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è istituito un comitato composto:

a) dal presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;

b) da cinque rappresentanti della provincia di Pavia di cui due della minoranza, eletti dal consiglio provinciale;

c) da tre rappresentanti della comunità montana dell'Oltrepò Pavese, di cui uno della minoranza, eletti dall'assemblea della comunità montana;

d) da quattro rappresentanti dei comuni non compresi nella comunità montana dell'Oltrepò Pavese, eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due.

I rappresentanti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere eletti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale nei trenta giorni successivi; ad esso spetta la formulazione delle proposte relative al piano di riassetto globale di cui all'art. 2, lettera *a*) della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59; delle proposte relative ai piani funzionali di area ed ai relativi interventi prioritari di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, così come sostituito dall'art. 2 della presente legge; delle proposte relative alla composizione dell'ufficio speciale, nonché il coordinamento dello stesso.

Tutte le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della presente legge spettano alla giunta regionale salvo quelle di competenza del consiglio regionale.

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il presidente della giunta regionale presenta la proposta di piano di riassetto globale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio regionale provvede all'approvazione nei due mesi successivi».

Art. 6.

La commissione speciale di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è soppressa; le relative funzioni sono assunte dalla commissione consiliare permanente competente per l'assetto del territorio.

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 61, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'elaborazione delle proposte del progetto di cui all'articolo precedente e del programma di cui al successivo art. 4 è istituito un comitato composto da:

a) il presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti della provincia di Sondrio, di cui due della minoranza, eletti dal consiglio provinciale;

c) tre rappresentanti per ciascuna delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, di cui uno delle rispettive minoranze, eletti dalle rispettive assemblee delle comunità montane».

All'attività del comitato partecipa con voto consultivo un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.

Il comitato di cui al presente articolo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *giugno* 1981 *prot. n.* 21302/9526).

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 36.

Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL COMMERCIO

Art. 1.

Campo di intervento

La regione Lombardia, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

La regione Lombardia concede contributi a:

a) consorzi tra cooperative di consumo;

b) cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali, costituiti da esercenti il commercio e il turismo, che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari;

c) gruppi associati di esercenti il commercio al dettaglio.

Art. 3.

Programmi finanziabili

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a) la costruzione, l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa l'area sulla quale detti locali dovranno insistere;

b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni d'ufficio;

c) la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.

Art. 4.

Finalità dei contributi

1. I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*), quale concorso sui finanziamenti ottenuti da istituti di credito a favore di operatori commerciali singolo o associati; sono concessi ai soggetti di cui all'art. 2, lettere *a*) e *c*), quale concorso in conto capitale per i programmi di investimento previsti nell'art. 3.

2. In nessun caso i contributi possono eccedere la misura del 15% del programma di investimento.

Art. 5.

Requisiti per l'assegnazione dei contributi

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*), accordano le agevolazioni finanziarie, in relazione alle quali è prevista la concessione del contributo regionale, con provvedimento del loro organo deliberativo, esclusivamente a favore di operatori economici che risultino soci di cooperative di garanzia tra piccole e medie imprese esercenti il commercio o il turismo o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), accordano le agevolazioni finanziarie, in relazione alle quali è prevista la concessione del contributo regionale con provvedimento del loro organo deliberativo, esclusivamente alle cooperative di consumo, che risultino aderenti al consorzio tra cooperative di consumo.

3. Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *c*), i contributi sono direttamente accordati dalla Regione, sentita la commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 6.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

1. I contributi che vengono assegnati ai soggetti di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), sono ripartiti in relazione all'ammontare dei finanziamenti che si prevede verranno accordati alle imprese per l'intero anno finanziario.

2. L'erogazione dei contributi è eseguita trimestralmente sulla base dei finanziamenti realmente accordati nel periodo, desunti, per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), dalla documentazione attestante gli investimenti effettuati, e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*), da apposita documentazione bancaria.

3. L'erogazione dei contributi ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *c*), è eseguita trimestralmente, anche per stati di avanzamento lavori, sulla base dei giustificativi di spesa presentati.

Art. 7.

Programma di concessione dei contributi

1. La giunta regionale approva entro il mese di giugno di ciascun anno, sentita la commissione consiliare competente, il programma di concessione dei contributi, ripartendoli tra i soggetti beneficiati secondo le seguenti aliquote:

40% ai consorzi tra cooperative di consumo;
40% alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi;
20% ai gruppi associati tra esercenti il commercio.

2. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

Art. 8.

Documentazione

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare domanda, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla giunta regionale.

2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento del consorzio;

b) elenco delle cooperative associate aderenti al consorzio, con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuna impresa;

c) programma annuale degli interventi da eseguirsi a favore delle cooperative aderenti con l'indicazione dei risultati che si intendono raggiungere.

3. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*), devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento del consorzio o della cooperativa regionale;

b) elenco delle imprese associate alle cooperative di garanzia aderenti al consorzio o alla cooperativa regionale, con la indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuna impresa;

c) resoconto tecnico-finanziario sulle agevolazioni concesse e sui finanziamenti garantiti nell'anno precedente a favore delle singole imprese, con l'indicazione del contenuto degli investimenti da cui risulti la conformità con l'oggetto di cui al precedente art. 3;

d) programma annuale degli interventi da eseguirsi a favore dei soci con l'indicazione dei risultati che si intendono raggiungere.

4. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *c*), devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto dell'eventuale regolamento del gruppo associato;

b) elenco degli esercenti associati;

c) programma annuale degli interventi e relativi programmi di investimento.

Titolo II
COOPERATIVE DI GARANZIE FIDI E CONSORZI FIDI TRA OPERATORI TURISTICI SINGOLI O ASSOCIATI

Art. 9.
Beneficiari dei contributi

La Regione concede contributi a favore di cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano tra gli scopi statutari la concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori commerciali e turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extralberghiera.

Art. 10.
Prestazione delle agevolazioni finanziarie

Le cooperative di garanzia e i loro consorzi accordano le agevolazioni finanziarie, in relazione alle quali è prevista la concessione del contributo regionale, con provvedimento del proprio organo deliberativo esclusivamente a favore dei propri soci.

Art. 11.
Documentazione

Al fine di ottenere la concessione dei contributi i soggetti di cui al precedente art. 9 devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) copia autenticata dello statuto e del regolamento delle cooperative fidi e consorzi fidi;

b) indicazione dei criteri di massima preordinati dalle iniziative che si intendono perseguire con i contributi;

c) piano annuale degli interventi contributivi;

d) previsione annuale degli interventi da eseguire e consuntivo dell'attività dell'anno precedente.

Art. 12.
Condizioni per la concessione del contributo

I contributi regionali, per i soggetti di cui all'art. 9 della presente legge, sono concessi entro il limite massimo del 15% (25% per le zone classificate montane in base alla legge numero 1102/71) di ciascun finanziamento accordato dagli istituti di credito; l'operatore beneficiario è obbligato a mantenere la destinazione specifica dell'immobile per tutta la durata dell'operazione finanziaria.

Art. 13.
Piano annuale di concessione

1. La giunta regionale approva, entro il mese di giugno di ciascun anno, sentita la competente commissione consiliare, un piano annuale di concessione dei contributi.

2. Il piano vale come atto di concessione di contributi e di impegno della spesa relativa, ai fini di quanto disposto dagli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. L'erogazione dei contributi alle cooperative di garanzia fidi e consorzi fidi è disposta in conformità con quanto previsto dal piano annuale di concessione con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Titolo III
NORME COMUNI

Art. 14.
Collegio dei revisori

1. Gli atti costitutivi dei soggetti beneficiari, di cui agli articoli 2 e 9 della presente legge, dovranno essere integrati con la previsione, nel collegio dei revisori, di un membro effettivo nominato con deliberazione della giunta regionale.

2. In assenza di tale integrazione, nessun contributo potrà essere erogato agli assegnatari.

Art. 15.
Norma transitoria

1. Limitatamente all'esercizio 1981, le domande e la documentazione, di cui ai precedenti articoli 8 e 11, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti dai precedenti articoli 7 e 13.

Art. 16.
Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa annua di lire 2.300 milioni, da ripartirsi nei modi indicati al precedente art. 7.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa complessiva di lire 1.900 milioni di cui lire 900 milioni per l'anno 1981.

3. L'onere relativo alla concessione dei contributi di cui ai precedenti primo e secondo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-1983, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» rispettivamente ai progetti 3.6.1.1. «Interventi per l'associazionismo e la cooperazione commerciale» e 3.7.2.1. «Interventi per favorire le forme associative tra gli operatori turistici» tabella relativa a previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 3.200 milioni per l'anno 1981 si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

5. In conseguenza delle determinazioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte II, sono istituiti:

all'ambito 3, settore 6, obiettivo 1, progetto 1, il capitolo 2.3.6.1.1.1965 «Contributi in capitale a consorzi tra cooperative di consumo, a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari nonché ai gruppi associati tra esercenti il commercio al dettaglio, per l'acquisto, la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale» e con la dotazione finanziaria di competenza di lire 2.300 milioni e di cassa di lire 1.150 milioni;

all'ambito 3, settore 7, obiettivo 2, il progetto 2.3.7..1. «Interventi per favorire le forme associative tra gli operatori turistici», e il cap. 2.3.7.2.1.1066 «Contributi in capitale a favore di cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano tra gli scopi statutari la concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extra-alberghiera» e con la dotazione finanziaria di competenza di lire 900 milioni e di cassa di lire 450 milioni.

Art. 17.
Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 9 settembre 1974, n. 61.

Art. 18.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *giugno* 1981 *prot. n.* 21402/9524).

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 37.

Anticipazione di fondi all'ente ospedaliero ospedale maggiore di Lodi a copertura di situazione debitoria nei confronti del personale dipendente.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire all'ospedale maggiore di Lodi il pagamento al personale dipendente delle somme a carico del fondo interno di previdenza dovute in esecuzione della sentenza del pretore del lavoro di Lodi in data 3 dicembre 1980, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare all'ente responsabile dei servizi di zona nell'ambito territoriale n. 56, la somma complessiva di L. 841.129.748.

La giunta regionale provvederà a recuperare l'importo anticipato all'ente responsabile dei servizi di zona nell'ambito territoriale n. 56, nel momento in cui lo Stato erogherà le somme necessarie alla definitiva estinzione delle passività degli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 23-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

L'erogazione della somma di cui al primo comma è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e l'ente responsabile dei servizi di zona nell'ambito territoriale n. 56, intesa a determinare le modalità per il recupero della somma anticipata dalla Regione, nel caso di mancata o insufficiente copertura delle passività da parte dello Stato, costituendo forme di garanzia anche reale sui beni di proprietà dell'ospedale maggiore di Lodi ed individuando i relativi beni.

Art. 2.

In relazione a quanto previsto dalla presente legge, al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Stato di previsione delle entrate*:

al titolo IV, categoria 3ª è istituito il cap. 4.3.1285 « Recupero delle somme anticipate all'ente responsabile dei servizi di zona nell'ambito territoriale n. 56 a copertura della situazione debitoria nei confronti del personale dipendente dallo ospedale di Lodi » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 841.129.748;

b) *Stato di previsione delle spese*:

alla parte 1ª, ambito 2°, settore 4°, obiettivo 2°, attività 2ª, è istituito il cap. 1.2.4.2.2.1286 « Assegnazione all'ente responsabile dei servizi di zona nell'ambito territoriale n. 56 a copertura della situazione debitoria nei confronti del personale dipendente dall'ospedale di Lodi » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 841.129.748.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *giugno* 1981 *prot. n.* 20902/9525).

(6288)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 38.

Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979-81 per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la Regione adegua le proprie norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, in attuazione dell'accordo nazionale intervenuto, per il periodo contrattuale 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, tra le regioni a statuto ordinario e le organizzazioni sindacali dei dipendenti, con la partecipazione del governo nazionale.

Con uno o più separati provvedimenti legislativi si darà attuazione a quelle parti dell'accordo di cui al precedente comma che non vengono regolate dalla presente legge o che da questa sono solo parzialmente disciplinate.

Art. 2.
Procedure speciali per l'accesso agli impieghi regionali

Coi provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 possono essere adottate speciali procedure di concorso, per peculiari figure professionali da individuare con i provvedimenti medesimi da espletarsi nella forma di corso selettivo con prove finali. Di tali corsi è garantita la massima pubblicizzazione.

I programmi di detti corsi, le prove finali, nonché i titoli valutabili al fine dell'ammissione ai corsi stessi sono deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta e dell'ufficio di presidenza del consiglio per i rispettivi ruoli, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Le prove finali sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

La commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 provvede altresì all'ammissione al corso dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio individuati dal consiglio regionale ai sensi del precedente secondo comma.

A ciascun corso possono essere ammessi sino ad un numero di trenta allievi di cui otto posti riservati agli impiegati regionali, quando i posti messi a concorso non sono superiori a quindici e sino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso, di cui un quarto riservato agli impiegati regionali, negli altri casi.

Ai fini dell'eventuale applicazione delle norme di cui all'articolo 54 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, il limite di cui al precedente comma fissato per gli impiegati regionali è aumentato sino ad undici, quando i posti messi a concorso non sono superiori a quindici e sino al 35 % degli ammissibili ai corsi, negli altri casi.

In caso di concorsi con la procedura speciale prevista dal presente articolo, almeno uno dei componenti della commissione costituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 è individuato tra i docenti del corso.

Le modalità di frequenza ai corsi, da parte di estranei all'amministrazione regionale, sono definite con legge regionale.

Le procedure previste dal presente articolo possono trovare applicazione per i concorsi banditi successivamente al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

Orario di servizio

La durata settimanale complessiva del servizio è stabilita in 37 ore a decorrere dal 1° luglio 1981 e in 36 ore dal 1° gennaio 1982.

Art. 4.

Giornate di riposo

La Regione organizza la propria attività in modo tale da consentire l'effettiva fruizione delle giornate di riposo previste dalla legge 22 dicembre 1977, n. 937. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 5.

Interruzione del congedo ordinario

Le infermità insorte durante il congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero e nei casi di malattie ed infortuni, documentati secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

In tali ipotesi il dipendente ha la facoltà di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità, di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro, ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione del congedo per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

Art. 6.

Cure idropiniche e termali

Le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, si applicano anche all'assenza per attendere a cure idropiniche e termali.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Art. 7.

Formazione e qualificazione professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

I relativi programmi, la definizione degli orari privilegiati, l'uso parziale delle 150 ore sono formulati — previo confronto con le organizzazioni sindacali — dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Oltre a quanto previsto dall'art. 53, quinto comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, al personale compete l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente qualora i corsi si svolgano fuori dall'ordinaria sede di servizio.

Art. 8.

Modalità fra enti

All'art. 46 della legge 6 ottobre 1979, n. 54, sono aggiunti i seguenti commi:

Il comando di cui al precedente terzo comma può essere altresì utilizzato dalla Regione per comprovare esigenze dei propri servizi.

In ogni caso può essere comandato presso la Regione soltanto personale di ruolo.

Analogamente la Regione può disporre il comando di proprio personale per aderire alle richieste di altre regioni e degli enti locali della Lombardia.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, possono, dopo almeno un anno di servizio, disporre l'inquadramento nei rispettivi ruoli dell'impiegato comandato, a condizione della disponibilità di posto nel livello funzionale corrispondente a quello rivestito dallo stesso nell'ente di provenienza e del formale assenso dell'interessato e dell'amministrazione che aveva disposto il comando.

L'inquadramento di cui al comma precedente decorre, agli effetti giuridici e economici, dalla data della deliberazione della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio. Si applicano le norme previste dagli articoli dal 14 al 19 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 50.

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento nell'ente di provenienza alla data di deliberazione dell'inquadramento, comprensivo di scatti e classi acquisti ed eventuali assegni personali pensionabili; l'anzianità non utilizzata nel livello funzionale nell'ente di provenienza viene valutata nel nuovo livello ai fini dell'ulteriore progressione economica.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio provvedono alla cancellazione dai propri ruoli del personale regionale inquadrato a seguito di comando nei ruoli delle altre regioni o degli enti locali della Lombardia.

Le norme del precedente primo comma si applicano anche al personale messo a disposizione o trasferito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ancorché non ancora inquadrato nei ruoli regionali, nonchè al personale già in servizio in Regione in posizione di comando.

Art. 9.

Assemblee sindacali e astensione dal lavoro

Il limite di 10 ore annue previsto dal primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, è modificato in 12 ore annue.

Agli impiegati regionali, nel caso si astengano dal lavoro per un numero di ore inferiore alla giornata lavorativa, vengono effettuate le relative trattenute sulla retribuzione limitatamente al tempo di effettiva durata dell'astensione dal servizio.

In tale ipotesi la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario diurno, senza la maggiorazione del 15 %, aumentata delle quote orarie degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 10.

Informazione

Nel rispetto delle proprie competenze ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio informano preventivamente le organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti, nonché sui programmi e gli investimenti della Regione, che riguardano la generalità del personale ovvero categorie o gruppi di personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono alle materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti la generalità del personale, ovvero categorie o gruppi di personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 11.

Contrattazione decentrata

Gli organi regionali, secondo le rispettive competenze, adottano gli opportuni provvedimenti, previo confronto a livello regionale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al precedente art. 1 in ordine alle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale del personale nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione connessa ai programmi di sviluppo e di adeguamento delle strutture regionali;

b) articolazione degli orari di servizio per tutte le strutture regionali;

c) determinazione degli standards di rendimento e modalità di verifiche periodiche dei risultati del lavoro;

d) determinazione di sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonché relativi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi;

g) inserimento nei livelli funzionali di eventuali nuove figure professionali emergenti da ristrutturazioni dei servizi e provvedimenti conseguenti concernenti la riqualificazione professionale del personale e la sua partecipazione ad apposito concorso interno per la copertura dei nuovi posti istituiti.

Gli accordi regionali sulle materie di cui al comma precedente non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 12.
Trattamento economico iniziale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, correlato al livello funzionale di appartenenza, è stabilito come segue:

I livello funzionale L. 2.160.000;
I livello funzionale, dopo sei mesi di servizio L. 2.400.000;
II livello funzionale L. 2.688.000;
III livello funzionale L. 3.012.000;
IV livello funzionale L. 3.372.000;
V livello funzionale L. 4.140.000;
VI livello funzionale L. 4.920.000;
VII livello funzionale L. 5.964.000;
VIII livello funzionale L. 8.700.000.

E' abrogato, dalla data di cui al precedente primo comma, l'art. 47, secondo e terzo comma, della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 13.
Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti nelle misure e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali di importo pari all'8 % del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50 % da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile nel livello al quarantesimo anno di anzianità, con la progressione economica stabilita dall'art. 48 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Le classi e gli scatti sono attribuiti con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 % alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi verificatisi posteriormente al 30 settembre 1978.

E' abrogato, a decorrere dalla data di cui al precedente art. 12, il primo comma dell'art. 48 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 14.
Compenso per lavoro ordinario notturno e festivo

I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di uffici si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

Nei casi previsti dal comma precedente al dipendente spettano a decorrere dal 1° febbraio 1981 i seguenti compensi:

per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6, L. 600 orarie;

per il servizio ordinario diurno prestato in giorno festivo, L. 675 orarie;

per il servizio ordinario notturno prestato in giorno festivo, L. 1000 orarie.

Le norme del presente articolo non si applicano per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno e figure simili).

I compensi di cui al presente articolo non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

L'art. 49 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 è abrogato a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Art. 15.
Lavoro straordinario

Con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue per un numero di impiegati regionali non superiore al 2 % delle dotazioni dei ruoli del personale della giunta e del consiglio regionale.

Le disposizioni del precedente comma si applicano agli impiegati che operano in diretta collaborazione con gli organi istituzionali della Regione e agli impiegati utilizzati per il funzionamento degli organi stessi.

Le tariffe orarie per il lavoro straordinario restano congelate negli importi determinati ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

La spesa annua complessiva per lavoro straordinario non può eccedere i limiti determinati in base a 150 ore annue procapite.

Art. 16.
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale

In attesa della modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio per il personale regionale, la Regione assicura ai propri dipendenti, per ogni anno di servizio, un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o di altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione.

In caso di morte del dipendente in attività di servizio il trattamento previdenziale compete agli eredi in misura e nell'ordine di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 17.
Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:

a) servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro;

b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL — Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

d) i servizi riconosciuti, o riconoscibili ai sensi dell'art. 25 della presente legge, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto di impiego o di lavoro.

I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL — Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — a favore e cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni disciplinanti l'istituto lo consentono, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall'ordinamento INADEL.

Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto di impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangono anche dopo la costituzione del rapporto. Nelle ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS — Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali — o l'INADEL — Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizione di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL o all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.

Art. 18.

Personale di primo impianto negli uffici regionali e personale trasferito dagli enti soppressi

Il personale transitato alla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che è stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita, premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

Nel caso in cui dette somme non siano ancora state liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato ne chieda la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale già cessato dal servizio che abbia maturato, all'atto della cessazione, diritto a pensione.

La refusione di cui al primo comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate e fissato in relazione all'importo del debito stesso.

Art. 19.

Termini

I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente art. 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dalla amministrazione.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento INADEL — Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — per i riscatti operati dall'Istituto medesimo.

Art. 20.

Infortuni per cause di servizio

Fino all'entrata in vigore di norme a carattere nazionale che prevedono la erogazione di indennità in favore dei dipendenti regionali e loro famigliari per eventi invalidanti o mortali derivanti da cause di servizio e non coperte da assicurazione presso l'Istituto nazionale di assistenza ed infortuni sul lavoro, la Regione assicura, nel caso si verifichino le circostanze predette, a carico del proprio bilancio, l'erogazione di adeguate indennità, secondo criteri, modalità e condizioni generali fissati con legge regionale.

Art. 21.

Equo indennizzo

Il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne il riconoscimento dell'infermità e le procedure per la concessione dell'equo indennizzo valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato, intendendosi sostituito il consiglio di amministrazione col consiglio del personale. Ogni altra espressione di pareri e proposte, prevista dalle norme vigenti predette, è attribuita alla competenza della giunta regionale ».

Art. 22.

Incrementi economici

Per l'anno 1979 a ciascun dipendente regionale è corrisposta una somma *una tantum* pensionabile di L. 120.000 in proporzione ai mesi di effettivo servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino al 31 gennaio 1981 compreso, sono attribuiti i seguenti incrementi economici mensili lordi pensionabili, in relazione al livello funzionale cui ciascun dipendente regionale appartiene a norma della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

I livello funzionale L. 45.000;
II livello funzionale L. 45.000;
III livello funzionale L. 50.000;
IV livello funzionale L. 50.000;
V livello funzionale L. 55.000;
VI livello funzionale L. 55.000;
VII livello funzionale L. 65.000;
VIII livello funzionale L. 95.000.

Per la 13ª mensilità dell'anno 1980 le somme sopraspecificate sono ridotte del 50 %.

Art. 23.

Benefici da riparametrazione

A decorrere dal 1° febbraio 1981 a ciascun dipendente regionale sono attribuiti gli incrementi economici mensili lordi qui di seguito indicati, comprensivi delle somme attribuite fino al mese di gennaio 1981 a norma del precedente art. 22 in relazione al livello funzionale rivestito a norma della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54:

I livello funzionale L. 45.000;
I livello funzionale dopo 6 mesi di servizio L. 51.500;
II livello funzionale L. 51.500;
III livello funzionale L. 55.000;
IV livello funzionale L. 61.200;
V livello funzionale L. 101.250;
VI livello funzionale L. 128.700;
VII livello funzionale L. 133.600;
VIII livello funzionale L. 180.416.

Art. 24.

Inquadramento economico

La posizione economica nel livello di inquadramento alla data del 1° febbraio 1981 è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 — comprensivo di scatti e classi acquisite — aumentato dei benefici da riparametrazione previsti dal primo comma dell'articolo precedente moltiplicati per dodici, nonché di un ulteriore somma di L. 800 mensili per ciascun anno di servizio prestato presso la Regione e per ciascun anno di servizio reso precedentemente e preso a base dalla Regione ai fini dell'inquadramento nei propri ruoli, moltiplicato per dodici.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 31 gennaio 1981, dalla data di maturazione dell'ultima classe o dell'ultimo scatto, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe o lo scatto successivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

La riduzione si determina secondo il procedimento stabilito dal quarto comma dell'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Ove ne ricorrano le condizioni si applica il quinto comma dell'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Gli eventuali assegni personali mensili in godimento del personale in conseguenza dell'inquadramento previsto dall'articolo 51 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, sono riassorbiti alla data del 1° febbraio 1981 per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui al precedente art. 23 e la somma attribuita a norma del precedente art. 22. La parte residua è assorbita coi futuri miglioramenti.

Art. 25.

Coordinamento

L'assegno mensile previsto dall'art. 28, terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e dall'art. 5, quinto comma, della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è ridotto dal venticinque al venti per cento del trattamento economico iniziale del livello funzionale ottavo.

Agli impiegati regionali che già percepiscono l'assegno previsto dagli articoli delle leggi regionali richiamati nel precedente comma, determinato sulla base del trattamento economico iniziale del livello funzionale ottavo, l'assegno stesso, in

costanza dell'incarico di dirigente di servizio, è conservato nell'ammontare mensile corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale ammontare sia superiore a quello determinato a norma del precedente primo comma.

L'eventuale eccedenza verrà riassorbita dai futuri miglioramenti di trattamento economico di qualsiasi natura e cessa comunque con il recepimento del nuovo contratto.

Art. 26.
Riconoscimento di attività lavorative ai fini della progressione economica

Al personale che per concorso acceda ai ruoli regionali vanno riconosciute, ai fini della progressione economica, il servizio precedentemente prestato in Regione in posizione di comando, e di fuori ruolo, con esclusione del servizio reso con contratto a tempo determinato, con i seguenti criteri:

a) per intero il servizio prestato in qualifica funzionale o livello funzionale corrispondente o superiore a quello di immissione nei ruoli;

b) al 75 % il servizio prestato in qualifica funzionale o livello funzionale immediatamente inferiore a quello di immissione nei ruoli;

c) al 50 % in ogni altro caso.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale immesso per concorso nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.
Assegnazione ai servizi

Le disposizioni previste dall'art. 54, secondo comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, si applicano anche al personale in servizio in Regione messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 28.
Estensione di norma

Al personale incaricato con contratto a tempo determinato il cui trattamento economico è stabilito da leggi regionali è attribuito, a decorrere dal 1° febbraio 1981 il trattamento economico iniziale di livello previsto dalla presente legge sulla base della corrispondenza tra qualifiche funzionali e livelli funzionali prevista dalla tabella *B* allegata alla legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Al personale di cui al primo comma vengono altresì attribuite le anticipazioni previste dal precedente art. 22 con decorrenza 1° gennaio 1980.

Art. 29.
Norma di salvaguardia

Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano sostituite o modificate dalla presente legge; sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 30.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme che verranno stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, su capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e successivi è istituito, fra le spese obbligatorie il cap. 1.1.2.1.3.1277 « Integrazione della indennità di fine servizio a favore di dipendenti regionali cessati dal servizio ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *giugno* 1981 *prot. n.* 20202/9527).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1981, n. 38: « Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979-81 per il personale delle regioni a statuto ordinario ».

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 26 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 « Disposizioni sull'ordinamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979-81 per il personale delle regioni a statuto ordinario » è soppresso.

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 17 della medesima legge è soppresso.

Nel primo comma dell'art. 19 della stessa legge il numero di articolo « 3 » ivi richiamato è modificato in « 18 ».

L'ultimo comma dell'art. 25 della medesima legge è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'eventuale eccedenza verrà riassorbita da qualsiasi incremento subito dallo stesso assegno e cesserà comunque con il recepimento del nuovo contratto ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *giugno* 1981 *prot. n.* 20202/9527).

(6298)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 40.

Norme per l'attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia sud-orientale e programma di interventi straordinari.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro del programma di sviluppo 1980-82 della Regione, è predisposto secondo le norme della presente legge un progetto straordinario integrato di interventi coordinati da effettuarsi nella Lombardia sud-orientale comprendente il territorio dei comuni già inclusi nei seguenti ambiti comprensoriali a suo tempo delimitati con la abrogata legge regionale 15 aprile 1975, n. 52:

« Palazzolo Chiari »;

« Pianura bresciana »;

« Crema »;

« Soresina »;
« Cremona »;
« Castiglione delle Stiviere »;
« Viadana-Casalmaggiore »;
« Mantova »;
« Oltrepò Mantovano ».

Art. 2.

Il progetto straordinario di cui alla presente legge è predisposto dalla giunta che si avvale, per la sua elaborazione, delle proposte presentate dall'Ente regionale di sviluppo agricolo. Dovrà essere presentato al consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In esso devono essere definiti gli interventi finanziari e le incentivazioni necessarie per realizzare iniziative coordinate di interesse regionale nei seguenti campi:

strutture interaziendali cooperative inerenti ad impianti per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti tipici del territorio interessato al progetto straordinario con particolare riguardo a caseifici, salumifici e macelli;

magazzini e frigoriferi per lo stoccaggio dei cereali, dei prodotti ortofrutticoli e delle carni, nonché per la stagionatura dei formaggi e dei salumi;

mercati alla produzione, opportunamente attrezzati e serviti dalle infrastrutture essenziali per il commercio di ortaggi, frutta, bovini e suini;

impianti per la lavorazione, trasformazione ed utilizzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli, ortofrutticoli, vitivinicoli e zootecnici ferma restando la competenza statale relativamente agli impianti di interesse nazionale di cui al terzo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

campagne pubblicitarie di prodotti tipici della zona;

impianti di depurazione delle deezioni animali integrati con strutture per la produzione e la utilizzazione dei bio-gas.

Art 3.

Per il coordinamento delle attività relative all'elaborazione ed esecuzione del progetto straordinario integrato di cui alla presente legge è istituito un comitato composto dall'assessore regionale preposto al settore agricoltura e foreste e dai presidenti — o loro delegati — delle amministrazioni provinciali di Brescia, Cremona e Mantova e con la partecipazione del presidente dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia o suo delegato; tale comitato è presieduto dall'assessore regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo componente più aziano.

Per la fase di elaborazione, al comitato si aggiungono i presidenti dei comitati agricoli di zona operanti nei territori di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a predisporre, in attesa dell'approvazione del progetto di cui al precedente art. 1, un programma straordinario di interventi suscettibili di pronta attuazione e diretti a soddisfare le esigenze considerate urgenti e prioritarie nell'ambito degli interventi di cui al precedente art. 2; tale programma è deliberato dalla giunta stessa sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Per l'attuazione del programma straordinario di interventi di cui al precedente art. 4 è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa annua di lire 5.000 milioni.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico di entrambi gli esercizi 1981 e 1982, in attuazione del programma straordinario di cui al precedente art. 4, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La spesa autorizzata per l'attuazione del programma straordinario di interventi ai sensi del precedente primo comma può essere incrementata — con successivo provvedimento legislativo — di una quota dei fondi che deriveranno alla Regione a seguito delle assegnazioni dello Stato in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La giunta regionale è tenuta a promuovere e ad attuare le misure necessarie per ottenere l'inserimento del progetto straordinario per la Lombardia sud orientale tra i programmi specifici previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 355/77, ai fini delle sovvenzioni in conto capitale a carico del FEOGA comunitario, previste dall'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 355/77, a favore delle singole iniziative approvate.

Dell'entità delle suddette sovvenzioni verrà tenuto conto nello stabilire in ordine a ciascuna iniziativa approvata, il contributo integrativo a carico della Regione.

Al finanziamento dell'onere di lire 5.000 milioni determinato per l'anno 1981 dal precedente primo comma si provvede:

per lire 2.500 milioni, mediante impiego del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per lire 2.500 milioni mediante impiego, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » per lire 2.300 milioni; e del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » per lire 200 milioni, rispettivamente iscritti ai capitoli 2.5.2.1.2.958 e 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

L'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1982 determinato ai sensi del precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 1.7.1.4. « Sud Lombardia », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi », anno 1982.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

a) nello stato di previsione delle spese, parte II, ambito I, settore 7, obiettivo 1 sono istituiti:

il progetto 2.1.7.1.4 « Sud Lombardia »;

il cap. 2.1.7.1.4.1127 « Spese per l'attuazione del programma straordinario di interventi da effettuarsi nel territorio della Lombardia sud-orientale » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 5.000 milioni e di cassa di lire 2.500 milioni;

b) nello stato di previsione delle entrate la dotazione finanziaria di competenza della voce « Quote di economia dell'esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 », è incrementata di lire 2.500 milioni.

Art. 6.

In attuazione del programma di cui al precedente art. 4 la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammessa per la realizzazione di ciascuna iniziativa; per la copertura della rimanente parte della spesa ammessa i beneficiari potranno ricorrere a mutui agevolati previsti dalla vigente legislazione.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in annualità mediante impiego della quota parte delle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che sarà destinata all'attuazione del programma straordinario a norma del terzo comma del precedente art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 18 luglio 1981 prot. n. 22402/10893*).

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 41.

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 in relazione ad interventi finanziari nel settore agricolo autorizzati dalla legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1981, n. 42.

Istituzione di un unico istituto per il diritto allo studio universitario per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e per l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, nonché dell'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è istituito un unico « Istituto per il diritto universitario » per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e per l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, con sede nel comune di Milano.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *luglio* 1981 *prot. n.* 21102/11038).

(6299)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813120)